

**COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI**



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 44 DEL 14.05.2002	<b>OGGETTO:</b> Pianificazione urbanistica: approvazione del Regolamento sulla disciplina dei mezzi pubblicitari e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
----------------------	--

L'Anno duemiladue il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consigliere	presente	assente		Consigliere	presente	assente
1	Palladino Domenico	P		11	Ciccarelli Celestino	P	
2	Topo Luisa	P		12	Santopaolo M. Antonietta	P	
3	Di Nardo Antonio		A	13	Castellone Rosario	P	
4	De Rosa Tommaso	P		14	Napolano Castrese	P	
5	Iesu Severino	P		15	D'Alterio Bruno	P	
6	Tambaro Nicola	P		16	Casolaro Gaetano	P	
7	Molino Giuseppe	P		17	Frascogna Sergio	P	
8	Landi Roberto	P		18	Mauriello Paolo		A
9	Palumbo Francesco	P		19	Ligobbi Valentino	P	
10	D'Alterio Angelo	P		20	Maisto Gennaro	P	

E' presente il Sindaco Avv. Raffaele Topo.

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n.148, richiamato dall'art. 273, Comma 6, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) i sigg. consiglieri: \_\_\_\_\_

Assegnati n. 20  
in carica (compreso il Sindaco) n. 21

presenti n. 19  
assenti n. 02

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg: \_\_\_\_\_

Presiede il sig. SEVERINO IESU

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele Ronza.

**PRESIDENTE:** CAPO N. 4: "Pianificazione Urbanistica - Regolamento e Piano generale degli impianti pubblicitari".  
La parola al Sindaco.

**SINDACO:** Il punto all'Odg, dato un attimo anticipato dalla precedente discussione, io voglio dire una cosa noi stiamo ad un altro punto all'Odg soloun invito, noi quando facciamo i provvedimenti, i provvedimenti li scrivano i responsabili del settore i quali sono persone ragionevoli e io nonne' che posso scrivere una delibera dichiaro la mia volonta' di volerlo fare presto, e' una cosa che questi vanno alla Regione questi atti, cioè ci possono pure prendere per "stronzi", scusami la volgarita', perche' la mia volonta' di fare presto sara' dettata dai tempi, cioè io domani mattina la delibera la facciamo pubblicare, poi in 15 giorni diventa esecutivo, poi nel frattempo approvo il definitivo e l'esecutivo per pubblicarlo insieme, haimandato l'invito alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, abbiamo fatto il bollettino di versamente, cioè bisogna seguire tutta l'attivita' e dedicarsi, dopodiche dobbiamo andare ala Regione facendolo approvare e dobbiamo sperare, guardarci la procedura e blindare, cioè la dichiarazione di volonta', dice io voglio fare presto, perche' se faccio presto l'opposizione me la voto, insomma sembra che io sono imbecille che voglio fare...

**PRESIDENTE:** Consigliere Maisto la prego...

**SINDACO:** Comunque io sarò infelice nell'espressione, allora, noi dobbiamo guardare alla sostanza delle questioni, se si pone un problema vera, io dico qua l'unico problema, quale e' secondo il mio modesto avviso in quel caso e di cambiare posto, perche' dice se questa cosa e' cosi', troviamone un'altra se abbiamo uno che ce lo vuole cedere il problema questo e'...

**PRESIDENTE:** Sindaco ma noi stiamo parlando di un'altra cosa adesso...

**SINDACO:** Io dico solo una cosa, questa volta per gli impianti non possiamo trascinarla nel senso che i tempi devono essere diversi comunque vadano le cose, l'unico impegno che ci dobbiamo assumere, perche' altrimenti il problema ce lo trasciniamo all'infinito. Detto questo, oggi all'esame del Consiglio viene questo regolamento e questo piano degli impianti che ha una duplice funzione, una prima e' quella di regolamentare l'installazione di insegne di cartelli di tutto cio' che e' necessario per la pubblicita', giusto per una citta' commerciale, per i commercianti di Villaricca, soprattutto nelle zone dove questi tipi di impianti sono di grande impatto per la sicurezza, per il decoro pubblico e soprattutto anche per le tasche diciamo dell'Amministrazione, insomma c'e' gestiamo una forte evasione

importante per quanto riguarda pubblicita' e affissione sul nostro territorio, il documento e' completo, sia dal punto di vista... dicevo questo strumento di cui il Comune si va a dotare e' uno strumento importantissimo come diceva gia' prima il Sindaco che va a normalizzare un'attivita' sul territorio che purtroppo fino ad oggi ha visto poco efficace dal punto di vista di regolamentazione di quest'attivita', il principio che ci ha ispirato nel fare questo come avete avuto modo di questo, il territorio si divide in tre zone, zona 1, zona 2, zona 3, identificando con zona 1 quello che e' il centro storico, e li' abbiamo c'e' un rapporto tra tipo di pubblicita' commerciale e pubblicita' istituzionale in un rapporto che e' il 20 e l'80% noi sul territorio, sul centro storico abbiamo dedicato piu' tempo, maggiore impegno, abbiamo fatto sopralluoghi nell'andare ad individuare quelli che erano i siti idonei per poter ricevere questi tipi di insegne e abbiamo un attimo cambiato il mix per quanto riguarda il centro storico, per quanto riguarda il rapporto percentuale tra pubblicita' commerciale e istituzionale, abbiamo inteso privilegiare le attivita' istituzionale perche' riteniamo che il territorio e' per il Comune il centro storico e' quella la massima diffusione per quanto riguarda i messaggi istituzionali e anche per un discorso di aprire urbano, di ridurre al minimo le pubblicita' nel centro storico e cercando quel poco di pubblicita' che verranno, cioè la percentuale di insegna che verranno messe con un particolare diciamo così caratteristico sulla tipologia che bene rispondono ecco concorrono all'arredo urbano. Abbiamo diciamo proprio per tener conto anche delle esigenze da punto di vista di regolamentazione anche per l'introito al Comune rispetto a quello che era una superficie prevedibile cioè nella prima parte che il Comune si era attestato, perche' la percentuale va in rapporto alla popolazione, quindi noi avevamo a disposizione inizialmente per quello che era il regolamento nel centro storico 30 metri quadri a disposizione, per l'abitante nella frazione 2700 abitanti, 32,40 metri quadri e per il centro abitato 264, noi questo dato l'abbiamo voluto un attimo modificare e abbiamo elevato nel centro storico circa 50 metri quadri e tutta la restante parte diciamo rispetto ai 299 metri quadri abbiamo quasi un 463 metri quadri, questo per far sì che questi tabelloni pubblicitari che possono ..... possono portare all'interno del Comune, come poi il comune andra' a sistemare questi cartelloni, indirettamente o direttamente e' un discorso dell'Amministrazione la Commissione non ha inteso perche' significava prevaricare, noi abbiamo fatto l'attivita' e il Comune poi, l'Amministrazione si riserva il metodo come affidare questo servizio, non affidarlo o farlo direttamente. Per quanto riguarda il centro abitato, abbiamo anche cercato di dare un indirizzo, in modo particolare la dove ci sono attivita' commerciali, anzicche' lasciare a libero arbitrio la pubblicita', il Comune si fa carico di produrre la pubblicita', si carico di

stata anche previsto, perche' magari c'e' una distanza da rispettare tra un paletto e l'altro, qualora questa distanza non potesse essere rispettata e' anche stato previsto la possibilita' di fare dei tralicci che contenga piu' messaggi pubblicitari e inoltre insieme a questo andiamo anche giustamente oltre che a regolare quella che deve essere la pubblicita' sul nostro territorio, il Comune sicuramente avra' un rientro in un ammortizzare dei soldi e bisogna pero' individuare in che modo il Comune vuole intervenire, se gestirlo in maniera propria oppure affidare il servizio a terzi, questo secondo me e' l'unica cosa importante una volta approvato questo regolamento.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Tambaro.

**TAMBARO:** Bene io su questo punto all'Odg anche io ho partecipato ai lavori, come giustamente sottolineava il Presidente di non facile stesura, visto che questo Odg era gia' venuto 4 mesi fa, pero' io qualche perplessita' mi sorge egualmente ma non tanto dalla bonta' svolta dalla Commissione ma dall'applicazione di questo regolamento e dal controllo dopodiche' l'uso che ne facciamo e qui c'era secondo me un paio di osservazioni da fare, una inerente l'amministrazione l'organo preposto al controllo e l'altra e' inerente, perche' noi se ben conosciamo, siamo accorrenti della questione trattata si dobbiamo essere come dire consequenziali agli atti che approviamo in C.C. visto che la necessita', la esigenza e' sorta all'indomani di una ordinanza sindacale che andava rimuovere alcune tabelle pubblicitarie, alcuna ferraglia posta sul territorio pubblico del Comune di Villaricca, che dopodiche' si e' reso come dire una sorta di anatra zoppa che non ha esaurito tutto quello che era l'esigenza ma ha rimasto alcuni cittadini a biasimarci per quanto concerne l'approvazione della propria tabella e altri con il dubbio, ma poi prossimamente la toglieranno anche a me o meno, allora, l'Amministrazione ha sentito l'obbligo di dotarsi di questo regolamento nonostante un regolamento l'Amministrazione comunale gia' ce l'avesse, perche' l'Amministrazione comunale di Villaricca gia' aveva un regolamento sia per quanto riguarda il pagamento e sia per quanto riguarda l'installazione di tabelle e quanto altro si vuole installare redatto dall'allora Amministrazione commissariale, ora io ultima variazione approvata dove ad un certo punto non sono riuscito a seguire il filo e chiedevo al Presidente se era possibile leggermi il passaggio dove l'Amministrazione si impegna, premesso che tutta la premessa che ha fatto il Presidente Maisto in merito alle zone 1, 2, 3, in riferimento alla zona 1 il centro storico, la zona 2, sarebbe il centro abitato, la zona 3 la zona periferica, e' concreta ma soprattutto andiamoci a dire alcune cose importanti, per quanto riguarda la possibilita' di monetizzare, di rendere efficiente questo servizio allo stesso tempo di apportare all'Ente pubblico una risorsa economica dovuta insomma alle

che arriva impianta il tarricetto, dopodichè il secondo deve mettere a 20 metri non mette più la cosa, e come avviene per la seconda tabella? Era questo quello che volevo dire e questa la mia perplessità.... Secondo me, va deciferato nel caso in cui l'Amministrazione si orienti a farlo fare ai singoli privati, come avviene la installazione della seconda, terza o quarta tabella, ecco perché io proponevo che venga introdotta questa norma.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere. Architetto può rispondere su questa questione?

**ASS. GALDIERO:** Voglio approfittare e fare anche io una domanda. Gli impianti esistenti tuttora nelle strade tipo quello di via Roma, via Venezia e c.so Italia, cosa è previsto in questo Regolamento?

**ARCH. DI GIROLAMO:** Quelli che non stanno a posto lo devono fare entro un anno. Per quanto riguarda la situazione di cui parlava prima il consigliere, di affollamento, siccome questo regolamento è stato fatto abbastanza drastico, consente l'intervento dell'Amministrazione in qualsiasi situazione, se c'è una situazione particolare e la situazione particolare c'è, sulla circunvallazione esterna per il tratto che va da via vecchio ponte fino al cimitero ci potrebbero essere le situazioni di cui parlava il consigliere, l'Amministrazione si fa carico di salvare direttamente lei gli impianti, rispettando ovviamente, quelli che sono i dettami del regolamento. C'è una grande flessibilità. La soluzione alternativa può essere che un immobile dove ci stanno gli esercizi commerciali viene al Comune e chiede un'unica soluzione l'installazione delle tabelle sul loro... perché no? ~~Purché rispettino le distanze di venti metri dal marciapiede e~~ quanto altro è previsto nella normativa. Abbiamo degli strumenti che ci permettono di lavorare seriamente. E' chiaro che se ognuno la mattina si alza e vuole installare un cartellone a modo suo, dove gli pare e piace, allora è chiaro che ci saranno problemi.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Tambaro.

**TAMBARO NICOLA:** Allora, sono costretto a fare un altro tipo di esempio: sorge un fabbricato, con sei unità commerciali, una sola si apre, le altre cinque rimangono vuote, colui che mette l'attività chiede di poter mettere un tralicetto con la propria insegna, gli viene concesso? Perché sancito il principio che un'Amministrazione ha dato la possibilità ai privati di impiantarsi la propria insegna gli viene concesso. Le altre attività sono vuote, non c'è nessuno. L'esempio di Sciorio, i negozi che ha davanti al parco S. Michele, attualmente sono 70 metri di magazzino e sta da solo, domani Sciorio decide di fittarsi tutti i magazzini, ogni magazzino ha un singolo

le norme io non dico che riesco a risolvere tutti i casi ma ho lo strumento per intervenire su tutto, perché questo è un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. Ne faccio un altro, i negozi cambiano, uno ha tre serrande, faccio un esempio, poi ad un certo punto ne acquistano uno ed avevano pensato ad un'insegna in un certo modo, cambia la distanza, come fai? Ci sono mille casi, io devo avere in astratto una possibilità di derogare il regolamento in casi eccezionali e di poter intervenire come Ente. Queste sono le due regole che permettono di risolvere caso per caso. Nel momento in cui c'è un problema del genere, ma ce ne possono essere tanti altri, io posso derogare il funzionario me lo espone, mi suggerisce la soluzione ed io la adotto come Giunta Comunale.

**TANBARO NICOLA:** Io so di cosa stiamo parlando e oggi fare un'insegna pubblicitaria costa svariati milioni di lire. Se dobbiamo dare la possibilità e mi meraviglio che la Commissione ha approvato questa cosa all'unanimità, oggi ne stiamo a discutere, se l'Amministrazione vuole astrapolare la possibilità di darla ai privati bene, allora chiariamo che l'Amministrazione Comunale impianterà tutti gli impianti. Nel momento in cui c'è la possibilità di affidarla al singolo privato la possibilità di impiantarsi una cosa, abbiamo la possibilità oggi di legiferarlo con il Regolamento, perché non lo dobbiamo fare? Allora, posso fare una domanda. Quando abbiamo discusso in Commissione perché eravate tutti d'accordo? Inoltre l'autorizzazione concessa vale solo per tre anni, io sono dell'avviso di volerla per sei anni, perché sei anni equivalgono ai contratti dei locali commerciali.

**PRESIDENTE:** Chi chiede di intervenire? La parola al consigliere Napolano.

**NAPOLANO CASTRESE:** Su questo argomento, la Commissione ne ha avuto per molto.

**PRESIDENTE:** Su questa questione la Commissione ha fatto qualche decina di riunioni...

**NAPOLANO CASTRESE:** Si dovrebbe fare ancora dell'altro, ma ci vuole ancora del tempo e, quindi, eventualmente ne approviamo questo, poi se ci sono delle modifiche da fare si possono comunque apportare, però io voglio mettere in evidenza qualche aspetto che ho notato. Secondo me è da mettere in evidenza la pubblicità nelle zone un po' più di periferia, perché in base ai conteggi riportati, il problema essenziale è via Venezia, perché vedo che lì sono stati previsti solo sette tabelloni pubblicitari per una superficie complessiva di 19,6 metri quadrati. Io sinceramente per tre chilometri di strada e per il numero di abitanti che si trovano in quella zona penso che la cosa

**TAMBARO - NICOLA:** La proposta è di integrare, laddove il Regolamento cita che è possibilità dell'Amministrazione delegare un'impresa, una ditta ad andare sul proprio territorio questi tralicetti va bene, laddove l'Amministrazione ritiene che queste pubblicità i singoli commercianti lo può delegare al singolo commerciante, quindi al privato, di legiferare come può avvenire l'installazione del tralicetto che è legiferato dalle distanze, dal ciglio della strada, che è già legiferato, ma legiferare l'ipotesi del secondo installatore: è obbligatorio la distanza di metri 20 tra i sostegni degli impianti pubblicitari, è consentita l'installazione di più insegna di esercizi sullo stesso sostegno con la seguente metodologia: 1) il secondo installatore può usufruire di un palo già installato a condizione che provveda al pagamento del 50% delle spese sostenute dal primo installatore oppure sostituisce il sostegno facendosi carico della spesa per la ristallazione dell'insegna del primo installatore, assumendosi tutte le responsabilità verso terzi. Stessi obblighi valgono per ulteriori installatori.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione la proposta di emendamento.

**SINDACO:** Io volevo dire una cosa, noi approviamo questo strumento, siccome questo sarà votato per immediata esecuzione, ci possiamo dare un tempo per un riesame a tre mesi o a sei mesi, eventualmente... Io dico questo, stasera tu poni un problema, noi con le regole attuali può darsi che lo risolviamo, domani ne può sorgere un altro, dopodomani un altro. Allora, io dico di prendere un impegno che tra 90 giorni facciamo un punto, vediamo quali sono i punti deboli di questo Regolamento, tenete conto che noi abbiamo un'ordinanza di abbattimento di tutte le tabelle, quindi dobbiamo partire immediatamente e credo che si porranno molti casi. A quel punto noi a 60-90 giorni massimo facciamo una verifica e regolamentiamo tutti i casi che dovessero un intervento. Prendiamoci un impegno che è quello di un riesame a breve 60-90 giorni, dopodiché noi facciamo un discorso su tutto l'impianto regolamentare, partendo da questo ad altri problemi.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Tambaro così come formulato nella registrazione. Chi approva alzi la mano. Chi è contrario? La proposta è bocciata (14 voti contro, 4 astenuti, 2 a favore).

C'è l'emendamento di portare il termine della concessione da tre fino a sei anni. Chi approva alzi la mano. L'emendamento è approvato a maggioranza (10 voti a favore, 8 contro, 2 astenuti).

**MAISTO - GIANNARO:** Volevo far presente questo, noi abbiamo approvato il regolamento per il piano pubblicitario, ma non abbiamo volutamente, proprio perché il tempo era abbastanza stretto, per



**COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**MANIFESTAZIONE URBANISTICA**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**

**GRAFICI DI PROGETTO**

Dott. Arch. Vincenzo Di Girolamo

**CAPO IV**  
**AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI DI PUBBLICITA'**

Art.14	Installazioni di impianti.....	pag.6
Art.15	Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	pag.7
Art.16	Contrassegno di identificazione.....	pag.7

**CAPO V**  
**PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Art.17	Richiesta autorizzazione.....	pag.8
Art.18	Responsabile del procedimento.....	pag.8
Art.19	Rinnovo autorizzazione.....	pag.8
Art.20	Registro delle autorizzazioni rilasciate.....	pag.9
Art.21	Interventi di modifica e sostituzione .....	pag.9
Art.22	Revoca dell'autorizzazione.....	pag.9
Art.23	Rimessa in pristino .....	pag.9
Art.24	Rimozione.....	pag.10
Art.25	Sanzioni.....	pag.10
Art.26	Vigilanza .....	pag.10
Art.27	Norma finale .....	pag.10

Utilizzabile solo su una facciata, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- b) Cartello: manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici  
Utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse  
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
  - c) Targa: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce  
Utilizzabile solo su una facciata  
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
  - d) bacheca: manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistica  
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
  - e) Vetrinetta: manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari  
Può essere luminosa per luce propria.
  - f) Segnaletica Stradale Pubblicitaria: struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.
  - g) Tenda: manufatto in tessuto o in materiale flessibile similare, sostenuto da intelaiature a sbalzo o appoggiato, posto esternamente agli edifici riportante scritta in caratteri alfanumerici completata da simboli e da marchi.
  - h) Transenna parapetonale: manufatto posto lungo i bordi del marciapiede in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, composta da una struttura in metallo con funzione di barriera recante il messaggio pubblicitario su entrambi i lati.
  - i) Atri impianti di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblicità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.
  - j) Altro impianto di pubblicità e propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni né come insegne, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico  
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. L'attività promozionale e propagandistica viene esercitata attraverso la Pubblicità Temporanea esterna con i seguenti mezzi provvisori:
- a) Striscione: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.  
Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.  
Può essere luminoso per luce indiretta.
  - b) Manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.  
Posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.  
Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
  - c) Locandina: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.  
Ancorato solo sul lato superiore.  
Può essere luminoso per luce indiretta.

- d) segno orizzontale reclamistico
  - e) pallone frenato
  - f) pubblicità fonica o sonora
  - g) targhe
  - h) volantinaggio
  - i) segnaletica stradale pubblicitaria
  - j) pubblicità sanitaria
3. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle norme di legge.

### CAPO III PRESCRIZIONI TECNICHE

#### Art. 6

#### Publicità vietata lungo le strade o in vista di esse

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose visibili da veicoli transitanti sulle strade, che per dimensione, forma, colore, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. È vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

#### Art. 7

#### Dimensione degli impianti pubblicitari nella zona 1

- 1) Per gli impianti pubblicitari installati nel centro storico si osservano le seguenti dimensioni
  - 1) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
    - a) da m 0,00 a 1,50 = 2,8 mq
    - b) da m 1.51 a 5,00 = 6,00 mq
  - 2) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
    - a) da m 0,00 a 1,50 = 1.4 mq
    - b) da m 1.51 a 5.00 = 2.80 mq

#### Art. 8

#### Dimensione degli impianti pubblicitari nella zona 2

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati si osservano le dimensioni seguenti:

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) mt 0.30 dal limite della carreggiata
  - b) mt 5.00 dai segnali stradali e dalle intersezioni delle strade; mt 3.00 dopo le intersezioni;
  - c) mt 20.00 dai mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli;
  - d) mt 10.00 per i mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati;
2. Le norme di cui al precedente comma non si applicano per le insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque a una distanza non inferiore a m 2 dal limite della carreggiata, sempre che siano rispettate le norme per la sicurezza della circolazione.

#### Art. 13

#### Posizionamento degli impianti nella zona 3

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) mt 1.50 dal limite della carreggiata
  - b) mt 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
  - c) mt 150 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
  - d) mt 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
  - e) mt 50 prima dei segnali di indicazione
  - f) mt 50 dopo i segnali di indicazione
  - g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali
  - h) m 100 dalle intersezioni
  - i) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade
  - b) in corrispondenza delle intersezioni
  - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi
  - f) sui ponti e sottoponti
  - g) sui cavalcavia e loro rampe
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Le norme di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque a una distanza non inferiore a mt 1.50 dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le norme per la sicurezza della circolazione.

#### CAPO IV

#### AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI DI PUBBLICITA'

#### Art. 14

#### Installazione di impianti

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione del contrassegno, è ammessa che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile
3. Il contrassegno o la scritta deve essere sostituita o rinnovata ad ogni avvenuto rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esso riportato

## CAPO V PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

### Art. 17 Richiesta autorizzazione

1. Al fine di rendere facile e completa la richiesta di autorizzazione sono semplificate due schede per l'utente, allegate al presente Regolamento, la scheda A per la pubblicità permanente e la scheda B per la pubblicità temporanea

### Art. 18 Responsabile del procedimento

1. La richiesta di autorizzazione intestata al Sindaco e completa in riferimento alle schede A e B allegata al Regolamento, corredata di tutta la documentazione perviene all'ufficio preposto
2. Il Dirigente del settore, all'interno del proprio organico, nomina un responsabile del procedimento per esaminare le istanze secondo l'ordine di presentazione delle stesse.  
Costui entro 60gg. dalla data di protocollo generale cura l'istruttoria sottoscrivendo richieste, avvisi, provvedimenti relativi e redige una relazione tecnico - giuridica dell'intervento con la propria valutazione sulla conformità alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
3. Il termine può essere interrotto una sola volta se il R.P. richiede, entro 15gg. dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali
4. L'istanza verrà archiviata qualora l'interessato non provveda all'integrazione entro 20gg. dalla data di protocollo
5. Nella disamina del provvedimento si richiede parere edilizio, urbanistico, ambientale al Dirigente UTC o suo delegato, qualora il settore competente non abbia nel proprio organico una unità tecnica  
Suddetto parere non è richiesto nei casi di pubblicità temporanea e per le targhe.
6. Entro 10gg. dalla scadenza del termine il Responsabile del Procedimento presenta la relazione suddetta con proposta all'emanazione del provvedimento al Dirigente del settore.
7. In caso di diniego del provvedimento seguirà una motivazione all'interessato.
8. Decorsi inutilmente i 60gg. per il provvedimento conclusivo, qualora l'istanza sia completa di tutta la documentazione prevista e conforme alle norme previste dal Regolamento e dal PGIP, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, dopo 20 giorni procedere all'installazione.
9. Per soluzioni diverse di pubblicità da quanto previsto nelle tipologie individuate e per installazioni di particolari entità, si possono autorizzare progetti unitari di iniziativa pubblica e/o privata come previsto all'atr.16 e 17 del PGIP, ed in tal caso, oltre alla suddetta procedura di rilascio autorizzazione sarà vincolante il parere della C.E.I.

### Art. 19 Rinnovo autorizzazione

2. In caso di inottemperanza provvede l'Amministrazione Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente

#### Art.24 Rimozione

1. Le insegne, le tende, le bacheche e gli altri mezzi pubblicitari installati abusivamente devono essere rimossi a cura e spese dell'interessato entro 10gg. dalla data di comunicazione a rimuovere. Trascorso tale termine si provvede d'ufficio con spese a carico dell'interessato.
2. I mezzi di cui sopra se abusivamente installati su suolo pubblico, sono rimossi immediatamente e senza obbligo di preavviso, a mezzo di maestranze dell'Amministrazione Comunale o ditte private, addebitando le spese relative ai responsabili
3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali

#### Art.25 Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da Euro 312,97 ad Euro 1251,89.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,19 ad Euro 500,76.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto a forma di pubblicità. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo 15gg. dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.
4. In caso di collocazione del mezzo pubblicitario privo di autorizzazione o comunque in contrasto con il PGIP, il relativo Regolamento Comunale o le normative vigenti, seguirà diffida all'autore della violazione a rimuovere il mezzo a loro spese entro e non oltre 10gg. dalla comunicazione dell'atto.
5. Decorso tale termine, il Comune provvede alla rimozione del mezzo e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale del proprietario o possessore del suolo.
6. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario è installato su suolo demaniale o nel caso in cui la sua ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenze costituisca pericolo per la circolazione il Comune esegue senza indugio la rimozione.
7. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica.
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla realizzazione ed all'aggiornamento del PGIP

#### Art.26 Vigilanza

**COMUNE DI VILLARICCA**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**INDICE**

**CAPO I**  
**NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art.1	Contenuti, finalità ed elaborati costitutivi del PGIP.....	pag.1
Art.2	Ambito di applicazione.....	pag.1
Art.3	Zone di intervento.....	pag.2
Art.4	Adeguamento alla normativa.....	pag.2
Art.5	Modifiche al PGIP.....	pag.3
Art.6	Priorità	pag.3
Art.7	Criteri relativi agli impianti per le pubbliche affissioni e le .....	pag.3

**CAPO II**  
**PUBBLICITA' PERMANENTE**

Art.8	Mezzi pubblicitari durevoli.....	pag.4
Art.9	Cartello pubblicitario.....	pag.4
Art.10	Insegne – Mostre – Vetrine – Bacheche - Emblemi.....	pag.4
Art.11	Tende.....	pag.5
Art.12	Targhe.....	pag.6
Art.13	Transenna parapedonale.....	pag.6
Art.14	Segnaletica stradale pubblicitaria.....	pag.6
Art.15	Impianti pubblicitari abbinati a servizi.....	pag.7
Art.16	Aree di parcheggio e stazione di servizio.....	pag.8
Art.17	Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa privata.....	pag.8
Art.18	Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica...	pag.8

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I  
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.1

Contenuti, finalità ed elaborati costitutivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari PGIP

1. La presente normativa disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale, a norma del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inoltre, è redatta nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30/04/1992, n. 285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n.495) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto riguarda l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale adottato ai sensi del D. L.vo 15/11/1993 n. 507.
4. Le finalità del Piano tendono a realizzare e razionalizzare una adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per l'installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, nonché per l'installazione della segnaletica stradale pubblicitaria, infine l'attuazione del PGIP oltre a garantire una riqualificazione urbana armonizzando l'installazione di impianti pubblicitari alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città, risponde anche ad esigenze di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale sul territorio comunale.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Villaricca, è composto dalle seguenti Norme Tecniche di Attuazione e dalla Tavola Planimetrica relativa alle zone territoriali di intervento.

Art.2

Ambito di Applicazione

1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.

4. Gli impianti rimossi verranno custoditi dall'A.C. per un periodo di 30gg. dall'avvenuta rimozione. Entro tale termine i titolari dell'autorizzazione possono richiedere la restituzione.
5. Decorso il 30° giorno gli impianti custoditi, per i quali non è pervenuta domanda di restituzione, saranno portati a discarica.

Art.5  
Modifiche al P.G.I.P.

1. Il Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato ogni due anni, per effetto di variazioni intervenute nella consistenza demografica, nello sviluppo della visibilità e di ogni causa rilevante illustrata nel provvedimento di modifica, salvo eventi straordinari non prevedibili che ne richiedono la modifica anticipatamente.

Art.6  
Priorità

1. Nell'ambito dell'applicazione del P.G.I.P., gli impianti forniti di valida autorizzazione che debbono essere rimossi hanno carattere di priorità nella scelta della diversa e nuova collocazione.

Art.7  
Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette

1. Il territorio comunale dovrà essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali, nonché impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.
2. La superficie degli impianti verrà computata in misura proporzionale agli abitanti.
3. Il Piano deve essere corredato da planimetrie in scala adeguata, su cui siano individuate l'allocazione di ciascun impianto per le Pubbliche Affissioni, specificando con opportune simbologie:
  - a) Gli impianti esistenti.
  - b) Gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione o di aggiornamento del Piano per raggiungere il totale complessivo della superficie prevista.
4. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art.23, comma 6 del Codice della Strada, non si applicano le distanze minime previste dall'art.51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma si applicano le disposizioni della presente normativa. Si osservano comunque le disposizioni di cui all'art.23, comma 1, del Codice della Strada.
5. Ogni installazione di impianto per le pubbliche affissioni deve essere oggetto di apposito Nulla Osta vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
6. Rientrano fra gli impianti di pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettono l'affissione di manifesti; detti impianti di norma sono

3. In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro sul suolo pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire rimozione e ricollocazione in ripristino a loro spese e responsabilità.
4. In particolare l'insegna di esercizio è intesa come scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
5. La collocazione è consentita con le seguenti prescrizioni:

#### Zona 1

Sono consentite solo insegne di esercizio frontali all'attività con materiale in legno, marmo, rame, ottone e similari, fatta eccezione per le insegne installate dai partiti politici, associazioni religiose, e aziende a carattere nazionale ed internazionali.

L'insegna deve essere inserita nell'imbotte, cioè nella superficie interna dell'apertura senza sporgenza.

Se quanto prescritto dovesse risultare difficile per caratteristiche tipologiche delle facciate o per le dimensioni ridotte dal vano apertura si può disporre l'insegna a lettere singole con una altezza max di cm 40, una lunghezza max pari ad una volta e mezzo la larghezza dell'apertura ed infine una sporgenza non superiore a cm 20.

Le insegne non possono essere a luce intermittente ed a messaggio variabile. Non sono consentite insegne sovrapposte agli accessori dell'immobile come recinzioni murarie, cancelli, edicole, inferriate ecc..

Nel caso in cui sul fronte di un unico edificio siano presenti più attività, il Comune può richiedere l'unificazione della forma, della dimensione e della ricollocazione delle insegne dettandone anche le caratteristiche sui materiali.

#### Zona 2

Sono consentite insegne frontali all'attività e a bandiera.

Per le insegne frontali, in casi eccezionali, è possibile una sporgenza max di cm 10 rispetto all'apertura anche senza lettere singole.

Le insegne a bandiera sono poste ad una altezza massima di m 5 misurata dal bordo superiore della bandiera sino al piano marciapiede, con una altezza max di cm 200 ed una sporgenza non superiore ai 2/3 del marciapiede. Il bordo inferiore della insegna deve avere una distanza dalla quota del terreno di cm 200.

Le insegne a bandiera possono essere illuminate direttamente ed indirettamente e la sua collocazione è prevista esclusivamente in presenza di marciapiede.

Comunque, in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata o su spazi di uso pubblico

#### Zona 3

Per le insegne frontali valgono le medesime disposizioni previste per la Zona 2.

Per le insegne a bandiere valgono le medesime disposizioni previste per la Zona 2, anche se in questa zona le insegne a bandiera possono essere luminose e collocate per qualsiasi attività, anche se la loro collocazione è prevista esclusivamente in presenza di marciapiedi.

Le insegne a bandiera, infine, non devono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto del solaio sovrastante, che risulti di lunghezza superiore a cm 50.

4. La sua installazione e gestione potrà essere affidata in più lotti previo bandi di gara pubblica a max rialzo o stabilendo introito economico vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, oltre alle relative imposte, oppure con gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
5. La superficie destinata alla pubblicità, non deve superare i 3 mq per ogni singolo impianto considerando le due facce.
6. E' consentita l'installazione delle transenne parapetonali in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali, in prossimità delle scuole e non, e dovunque lo richiede la pubblica utilità.

#### Art.14

#### Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. L'impianto per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria è una struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.
2. Tali indicazioni sono fornite a mezzo di singoli manufatti mono o bifacciali che non siano luminosi né per luce propria né per luce indiretta, di forma rettangolare e tutti della stessa dimensione tra quelle comprese tra 100x20 cm e 150x30 cm.
3. Ciascun impianto può contenere al massimo 10 di questi manufatti per ogni senso di marcia.
4. Le indicazioni consentite sono di tipo turistico, industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.
5. Devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e ad una distanza non oltre 5 km dall'attività commerciale.
6. E' vietata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria nelle intersezioni.
7. E' autorizzata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria, in prossimità delle intersezioni, a non meno di 30 m nella Zona 3 e 15 m nelle Zone 1 e 2.
8. I gruppi stradali debbono essere posti a non meno di 20 m di distanza tra loro e comunque da altri segnali stradali se posti nella zona 3 e 15 m se dislocati nelle zone 1 e 2.
9. Relativamente alle zone industriali, artigianali o commerciali, non si applicano le prescrizioni di cui ai commi 6,7,8 del presente articolo, fermo restando l'osservanza dei criteri generali relativi alla sicurezza della circolazione, di cui all'art.23 del CdS.
10. La collocazione dell'impianto deve avvenire previo avviso scritto all'eventuale proprietaria dell'immobile interessata per l'installazione, che non può opporsi.
11. E' delegato alla Giunta Municipale l'affidamento delle installazioni e della manutenzione degli impianti che potrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica, gestione diretta o con intervento del richiedente.
12. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi d'installazione, responsabilità, rinnovo o revoca delle autorizzazioni e simili.

#### Art.15

#### Impianti pubblicitari abbinati a servizi

quanto previsto nei precedenti articoli, se riferiti almeno ai fronti stradali tra vie e piazze. In tal caso costituiscono obblighi per tutti i presenti nell'area oggetto dell'intervento unitario.

2. Detti piani particolareggiati di iniziativa privata devono essere presentati da un consistente numero di richiedenti e/o commercianti all'uopo costituiti e dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie.
3. Tale piano particolareggiato, prima del rilascio delle autorizzazioni relative, andrà sottoposto al parere consuntivo dell'Ufficio Tecnico.

#### Art.18

##### Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica

1. Per tutte le zone territoriali individuata dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, il piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla riqualificazione ambientale ed urbanistica contenente impianti pubblicitari, è approvato dal Comune di Villaricca unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi collegati.
2. L'affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti potrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica o con gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o con intervento del Richiedente.
3. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi d'installazione, responsabilità, Rinnovo o revoca della autorizzazioni e simili, copertura assicurativa per R.C. (responsabilità civile).

#### CAPO III

##### PUBBLICITA' TEMPORANEA

#### Art.19

##### Mezzi pubblicitari provvisori

1. La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi e/o pannelli flessibili, striscioni pubblicitari di esercizio, locandine ed altre forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, o di manifestazioni commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.
2. La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo della manifestazione.
3. Nella zona 1 questo tipo di pubblicità non è consentito se non per motivi di interesse pubblico o di manifestazioni religiose.

#### Art.20

##### Striscione

3. La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza.
4. L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni commerciali ed è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono.
5. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. La sua collocazione è prevista soltanto nelle zone 2 e 3.

#### Art.23 Locandine

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. L'apposizione di locandine è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali) ed è autorizzata unicamente nel periodo di svolgimento delle manifestazioni a cui si riferiscono, nonché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.
3. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 3 da terra ed ancorato, solo sul lato superiore, a pali o supporti altri, previo nulla osta dell'ente proprietario dei pali o supporti altri, inoltre le sue dimensioni devono essere notevolmente ridotte rispetto allo striscione.
4. Può essere luminoso per luce indiretta.
5. La sua collocazione è prevista unicamente nelle zone 2 e 3, mentre nella zona 1 è ammessa esclusivamente per interessi pubblici riconosciuti.
6. La distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari è fissata in m 25 per la zona 2 e di m 100 per la zona 3.

#### Art.24 Segno orizzontale reclamistico

1. Il segno orizzontale reclamistico consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni reclamistici sono ammessi unicamente:
  - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
  - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento della stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

#### Art.25 Pallone frenato

1. Elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, dal diametro max di 2,5 m saldamente ancorato a terra e posta ad un'altezza di m 3.
2. L'apposizione dei palloni frenati è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, politiche, sportive e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali,

1. La pubblicità fonica, sulle strade o in luoghi all'aperto, è assoggettata a preventiva Autorizzazione del Sindaco.
2. Le tipologie di pubblicità fonica o sonora possono essere le seguenti:
  - a) Pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
  - b) Pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installata sui veicoli;
  - c) Pubblicità effettuata in forme diverse.

#### Art.30

#### Domanda per autorizzazione

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata, in carta legale, al Sindaco:
2. La domanda deve contenere:
  - a) Generalità del richiedente, complete del codice fiscale.
  - b) Indicazione della tipologia fonica o sonora per la quale si richiede l'autorizzazione.
  - c) Testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso.
  - d) Indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora la pubblicità venga effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi.
  - e) Indicazione relative al veicolo con il quale s'intende effettuare la pubblicità, qualora questa preveda impianti di amplificazione e/o diffusione installati sui veicoli.
  - f) Descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità, qualora venga effettuata in forme diverse.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) Ricevute di versamento relative alle spese di sopralluogo e di istruttoria.
  - b) (solo se necessario) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile su cui sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico.
  - c) (solo se necessario) atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:
  - a) istruttoria e sopralluogo
  - b) rilascio autorizzazione
  - c) canone annuo in quanto dovuto
  - d) deposito cauzionale in caso di installazione sul suolo pubblico.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 4, b), c), d) del presente articolo.
6. L'entità dei versamenti sarà stabilito dalla Giunta Municipale.

#### Art.31

#### Limiti e divieti per la pubblicità sonora

1. Per la pubblicità sonora sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) che sia realizzata mediante pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia dimensioni esterne di cm 75x35;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

#### Art.35

##### Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti

1. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quella di classe I;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq 3;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo ad una distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

#### Art.36

##### Pubblicità luminosa sui veicoli

1. La pubblicità luminosa purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al posto di marcia;
  - b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti degli altri veicoli;
  - c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
  - d) che il pannello abbia dimensioni esterne di cm 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di cm 70x30;
  - e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con colore di fondo neutro;
  - f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
  - g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per mq.

#### Art.37

##### Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

1. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e le combinazioni dei colori non devono generare confusione con i segni stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericoli, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

- b) i relativi caratteri debbono "a stampatello" e di grandezza non superiore a 12 cm
  - c) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante
  - d) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco
  - e) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della professione
  - f) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa.
6. Il testo, riguardante le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi e i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a 8 cm, salvo che per il direttore sanitario.
7. Le targhe vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività, quando l'edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
8. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- a) dimensioni non superiori a 28.000 cmq ( di norma 140x200)
  - b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile
  - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione
  - d) essere costituite da materiale non deteriorabile
  - e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sopra la recinzione
  - f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala laddove esiste un servizio di pronto soccorso.
9. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture di cui al comma 3, possono utilizzare cartelli segnaletici contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

#### Art.41 Volantinaggio

1. L'attività di volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di volantini.
2. L'effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o analoghi casi), è subordinata ad autorizzazione del Sindaco e preventivo pagamento delle spese per la pulizia delle strade.
3. La domanda, in carta legale, deve essere presentata almeno 2 giorni prima e deve contenere:
  - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente
  - b) periodo di effettuazione del volantinaggio

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

SCHEDA - A

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA' PERMANENTE

(INSEGNE, TARGHE, CARTELLONI, IMPIANTI SU SUOLO COMUNALE E/O PRIVATO E  
QUALSIASI ALTRO MEZZO PREVISTO DAL PGIP)

DURATA MASSIMA 3 ANNI

DOVE

Ufficio tecnico  
Corso Vittorio Emanuele  
Tel. 081/8191227-8  
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00

COME

- a) Istanza, in bollo, al Sindaco contenente le generalità complete e il domicilio del richiedente
- b) 4 grafici (di cui 2 in originale) redatti e firmati da un tecnico iscritto all'Albo con firma, disegno, esatte dimensioni (altezza, larghezza, spessore), individuazione dei colori del mezzo pubblicitario (ad accezione dei marchi depositati, il colore rosso non può essere utilizzato), prospetto e sezione in scala 1:20-1:50 da cui rilevare l'altezza del piano terra del vettore e la larghezza del marciapiede, se esistente.
- c) Schizzi prospettici e/o fotomontaggi dimostranti l'inserimento del mezzo nell'ambiente architettonico circostante.
- d) Gli elaborati saranno riprodotti nel formato A4 o dovranno essere contenuti in una tavola, ripiegata nel formato A4
- e) Autodichiarazione redatta ai sensi della L. 15/68 che attesti la stabilità e la sicurezza dell'impianto da installare
- f) Ampia planimetria in scala 1:1000 - 1:2000 dell'area in cui ricade la previsione di installazione dell'impianto
- g) 4 fotografie a colori del posto di esposizione dell'impianto, prese da diverse angolazioni

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

SCHEDA - B

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA' TEMPORANEE

(LOCANDINE, STRISCIONI, STENDARDI, SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO E ALTRE  
FORME DI PUBBLICITA' PREVISTE DAL PGIP)

DURATA MASSIMA 3 MESI

DOVE

Ufficio tecnico  
Corso Vittorio Emanuele  
Tel. 081/8191227-8  
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00

COME


- a) Istanza, in bollo, al Sindaco contenente le generalità complete e specificazione del tipo di pubblicità richiesta con relativo messaggio
- b) 2 copie del bozzetto del messaggio pubblicitario o propagandistico
- c) Autodichiarazione redatta ai sensi della L. 15/68 che attesti la stabilità e la sicurezza dell'impianto da installare
- d) Benestare del proprietario del fabbricato o dell'area se la pubblicità è posta su proprietà privata
- e) Autorizzazione all'attività
- f) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria

NOTE

Si consiglia di chiedere informazioni all'ufficio tecnico sulla stesura del progetto da realizzare

**ELENCO CARTELLONI PUBBLICITARI ESISTENTI**

VIA	NUMERO	DIMENSIONI		
C/so EUROPA				
INCROCIO VIA DELLA RESISTENZA	3	2X2	mq.	12
TRAVERSA FRONTE SOTTOPASSO	1	2X6	"	12
C/so EUROPA	3	2X2	"	12
VIA NAPOLI				
TENDOSTRUTTURA	10	1,5X1,5	"	22,5
VIA NAPOLI	6	2X1	"	12
	1	2X2	"	4
C/so ITALIA				
ASILO NIDO	1	2X2	"	4
C/so ITALIA	2	2X2	"	8
VIA DELLA LIBERTA'	3	2X1,5	"	9
	1	2X1	"	2
VIA P.V. DI MARINO	2	2X2	"	8
VIA DELLA REPUBBLICA	1	2X1	"	2
C/o S.M.S. A NEGRI	3	2X2	"	12
P/ZA M. DELL'ARCO	3	2X2	"	12
VIA E. FERMI	5	2X1	"	10
VIA C. PELLEGRINO	4	2X1	"	8
C/so V. EMANUELE	1	2X1	"	2
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>		<b>mq</b>	<b>151,5</b>



■ DIMENSIONI  
NUMERO  
VIA

■ C/so EUROPA

□ mq.  
2X2  
3  
INCROCIO VIA DELLA  
RESISTENZA

□ "  
2X6  
1  
TRAVERSA FRONTE  
SOTTOPASSO

■ "  
2X2  
3  
C/so EUROPA




CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE  
CORSO EUROPA

REFERENZA



CARTE ON  
PUBBLICITARIA






COMUNE DI VILLA LITERNO

CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE

VIA NAPOLI


1:1000 0 5 10 M





CARTE PIANI PUBBLICITARIO ESISTENTE  
CORSO ITALIA


1:500





COMUNE DI SAN MARINO  
VA. DI A. LIBERA

1:500




COMUNE DI *VERBANIA*

CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE  
VIALE DELLA REPUBBLICA

LEGENDA





CARTELLONE  
PUBBLICITARIO



CAPITOLINO - TUBER - C. TARDESSINI 3  
CORSO V. TORO EVANGELI


1:10000





CART. FON. PUBBLICIT. CENTRO STORICO  
Piazza Gramsci - Piazza Carbalò


1:5000 0 100 M





CANTIERO PUBBLICO CENTRO STORICO  
VIA TENUTE SOMMA - TURIN

1:500



**ELENCO UBICAZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI**

UBICAZIONE	SUPERFICIE	AFFISSIONI SOCIALI			AFFISSIONI COMMERCIALI		
		MQ.	TIP	NUMERO	TIP	MQ.	NUMERO
P/ZA BARNABITI	19,6	3	5,6	2	3	14	5
C/SO ITALIA	11,2	"	2,8	1	"	8,4	3
C/so Europa C/o	"	"	"	"	"	"	"
P/co S. Aniello	19,6	"	5,6	2	"	14	5
C/SO EUROPA							
C/o prop. D'alterio	9,8	2	1,4	1	"	8,4	3
Zona H C/o Maresca	12,6	"	1,4	1	"	11,2	4
Rotonda altezza Siani							
lato Mugnano	18,2	"	4,2	3	"	14	5
lato Villaricca	14	"	2,8	2	"	11,2	4
altezza IACP	12,6	"	4,2	3	"	8,4	3
C/o P/co S. Aniello	16,8	"	2,8	2	"	14	5
C/o p/le S. Rita	12,6	"	4,2	3	"	8,4	3
altezza P/co PratoVerde	16,8	"	2,8	2	"	14	5
" Bagno Più	12,6	"	1,4	1	"	11,2	4
C/o Mob. Andretta	16,8	"	2,8	2	"	14	5
altezza prop. Pianese	11,2	"	2,8	2	"	8,4	3
C/o La Lanterna	18,2	"	4,2	3	"	14	5
C/o Mob. Cimn	14	"	2,8	2	"	11,2	4
C/o M.P.S.	12,6	"	1,4	1	"	11,2	4
VIA VENEZIA	103,6	3	19,6	7	"	84	30
PIANO DI ZONA 167	"	"	"	"	"	"	"
TENDOSTRUTTURA	39,2	"	11,2	4	"	28	10
VIA DELLA RESISTENZA	11,2	"	2,8	1	"	8,4	3
VIA E. FERMI	50,4	"	8,4	3	"	42	15

**TIPOLOGIA CARTELLONI**

TIP.	CM.	
TIP.1	70X100	
TIP.2	100X140	
TIP.3	140X200	
TIP.4	300X600	

